

Lo prevede la manovra Monti che dà tempo agli enti dei professionisti fino al 30 giugno

Le Casse di previdenza all'angolo

Pensioni garantite 50 anni o scatta il metodo contributivo

La Manovra per le Casse

La sostenibilità	Gli enti (di cui al dlgs 509/94 e dlgs 103/96) devono dimostrare entro e non oltre il 30 giugno 2012 di essere in grado di assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti a un arco temporale di 50 anni
Le conseguenze	Per gli enti che non adottano le misure necessarie e quindi risultano «non sostenibili» si applicano, con decorrenza dal primo gennaio 2012: - Il metodo contributivo pro rata per il calcolo delle pensioni degli iscritti - Un contributo di solidarietà per gli anni 2012 e 2013 a carico dei pensionati nella misura dell'1%

Pagina a cura
di **IGNAZIO MARINO**

Casse di previdenza con le spalle al muro: o saranno in grado di poter garantire pensioni ai loro iscritti per 50 anni oppure scatterà il metodo di calcolo contributivo. Lo prevede la Manovra Monti (legge 214/2011, articolo 24, comma 24) che dà tempo fino al 30 giugno 2012 agli enti privatizzati (di cui al dlgs 509/94) e privati (dlgs 103/96) per presentare ai ministeri vigilanti i nuovi bilanci tecnici in equilibrio per mezzo secolo oppure le delibere idonee a riportare i conti all'interno della nuova soglia di sicurezza. Pena, oltre il cambiamento del metodo di calcolo delle pensioni, anche un contributo di solidarietà dell'1% sugli assegni per gli anni 2012-2013. A rischiare di più sono le casse di vecchia generazione, ovvero quelle che ancora adottano prevalentemente il più generoso sistema retributivo. Si annunciano dunque sei mesi di passione per i vari consigli di amministrazione delle varie gestioni. Visto che, per evitare l'aumento dei contributi e l'innalzamento dell'età pensionabile, l'unica possibilità che le casse hanno di dimostrare la nuova sostenibilità dei loro conti è quella di poter utilizzare nei calcoli (ai fini della dimostrazione del nuovo equilibrio) anche il patrimonio accantonato. Possibilità che i presidenti dei

vari istituti sperano di avere e che chiederanno ufficialmente al ministero del lavoro guidato da Elsa Fornero (si veda intervista in pagina).

I più esposti. Sono sicuramente gli enti privatizzati nel 1994 come quelli di avvocati, geometri, medici, agenti di commercio, consulenti del lavoro, veterinari, notai, architetti e ingegneri, giornalisti, farmacisti. Per i professionisti iscritti, la pensione è in tutto o in parte calcolata attraverso il più generoso sistema retributivo che la Fornero, prima da studiosa della materia e poi da ministro, non ha mai visto di buon occhio. Tanto da eliminarlo del tutto nel sistema pubblico a partire dal primo gennaio 2012. Queste casse recentemente hanno adottato tutta una serie di riforme per arrivare alla sostenibilità trentennale imposta dalla Finanziaria del 2007. Ma ora si tratta di rifare i calcoli per altri venti anni. Per questi istituti pensionistici, di conseguenza, utilizzare il patrimonio ai fini della nuova soglia di sicurezza voluta da Monti diventa fondamentale. Visto che, secondo i dati in possesso di ItaliaOggi (si veda IO del 14/10/2010), nessuno di loro oggi sarebbe in grado con i soli contributi di contemplare un equilibrio per un periodo così lungo.

I meno esposti. Sono gli enti nati privati nel 1996 come

quelli di periti industriali, infermieri, biologi, psicologi, ~~atletici~~, chimici, geologi, dottori agronomi e forestali. E la cassa dei dottori commercialisti che, seppur privatizzata nel 1994, adotta oggi al pari di quelli citati il meno generoso sistema contributivo. Si tratta di gestioni in equilibrio per definizione che non temono la sostenibilità a 50 anni.

—©Riproduzione riservata—



L'INTERVISTA

Camporese (Adepp): dare un peso ai patrimoni accantonati

Domanda. Andrea Camporese, presidente dell'Associazione degli enti di previdenza, il governo ha ridotto ulteriormente la vostra autonomia. E i rapporti fra l'Adepp e il nuovo ministro del lavoro non sono partiti in maniera serena. Iniziamo da qui: sin dalle sue uscite pubbliche Elsa Fornero non ha fatto mistero della sua intenzione di portare le casse di vecchia generazione (che sono le più numerose) al metodo contributivo in quanto poco sostenibili. Come risponde?

Risposta. Il tema della sostenibilità, se non declinato attraverso una verifica attenta dei bilanci attuariali, rischia di essere solo uno slogan. Fino a ieri dovevamo essere sostenibili nei trenta anni, molti lo erano, altri ci sono arrivati attraverso riforme importanti, altri ancora stanno concludendo il processo di revisione dei sistemi. Va ricordato che questo livello di garanzia è impensabile in ambito pubblico: si è deciso, senza alcun confronto, di portarlo a 50 anni, come se dal trentunesimo anno si verificasse chissà cosa. In realtà le proiezioni a 50 anni erano già visibili ai Ministeri vigilanti da tempo e quindi il rischio di non garantire le pensioni future era impossibile, per norma. Noi non vogliamo alcuna sterile polemica con il ministro Fornero, allo stesso tempo va compreso fino in fondo il fatto che non riceviamo denaro pubblico né aiuti per garantire la solidarietà e per questo meritiamo rispetto e non dobbiamo essere confusi con altri ambiti. In sostanza non siamo affatto privilegiati come qualcuno vuole far credere. E poi. Siamo

sicuri che il contributivo sia il metodo più equo? Con cosa paghiamo i sistemi di ammortizzazione in essere? Come si affrontano i temi dell'invalidità e delle difficoltà legate all'allungamento delle vita? Le paga lo Stato?

D. La prima Manovra Monti chiede, però, alle Casse di dimostrare un equilibrio finanziario fra entrate per contributi e uscite per prestazioni a 50 anni entro il 30 giugno 2006. In caso contrario si passa al metodo contributivo e all'applicazione del contributo di solidarietà sui pensionati. Le Casse come si stanno organizzando visti i tempi ristretti?

R. Le Casse stanno elaborando conteggi e proiezioni in base ai nuovi parametri. Ma resta una



Andrea Camporese



domanda fondamentale: come verranno conteggiati i patrimoni accantonati? La norma non è esplicita, allo stesso tempo è evidente che le plusvalenze registrate dai denari accantonati e i patrimoni stessi non sono altro che un elemento di garanzia per il futuro, così è sempre stato, con questi parametri gli stessi ministeri hanno approvato centinaia di delibere. Non lo diciamo noi, lo dice la tecnica attuariale. Quindi è necessario al più presto che si verifichi un chiarimento tecnico in sede ministeriale. Lo chiederemo in modo formale.

D. Crede che tutti questi interventi siano finalizzati a rendere più disponibile allo Stato il patrimonio degli enti (circa 45 miliardi di euro)?

R. Non ho elementi per dirlo. Di fatto ci vengono richieste garanzie sempre più ampie in tempi strettissimi e non vale affatto il paragonare con il pubblico in questo caso. Noi siamo privati e, ricordo, le leggi di privatizzazione prevedono che siamo liberi di definire le regole previdenziali in presenza di una solidità economica. Non si può giocare ad alzare l'asticella fino a quando non potremo più saltarla. Ricordo che noi siamo già conteggiati nell'attivo di Bilancio dello Stato.

D. Il comparto delle Casse è oggi vigilato

anche dalla **Covip**. La commissione ha già cominciato a chiedere i bilanci?

R. No, per ora no. Credo che l'Autorità stia attendendo i decreti attuativi della norma per entrare pienamente nel suo ruolo. Apprezzo molto l'atteggiamento di apertura e collaborazione, pur nella distinzione dei ruoli, dimostrato dal presidente Finocchiaro pubblicamente.

D. Parliamo di investimenti, anche su questo fronte l'ex governo ha promesso un provvedimento legislativo che detta i segmenti su quali puntare e quali no. Ne ha notizia?

R. Non ne ho notizia, in ogni caso bisogna capirsi. Dare una mano al Paese è giusto, credo che nessuna Cassa si chiami fuori, lo dimostrano i crescenti acquisti di titoli di Stato. Ma tutto deve essere fatto all'interno di asset allocation razionali. Noi dobbiamo remunerare i montanti dei nostri iscritti nel miglior modo con profili di rischio contenuti. Abbiamo bisogno di diversificazione, geografica e di asset, in sostanza dobbiamo fare bene e in modo trasparente il nostro mestiere. Dentro questa logica, alla quale ci chiama la legge e la nostra missione, può esserci una attenzione particolare alle sfide strategiche dell'Italia, a quella che viene definita la fase 2. Il ministro Passera mi ha personalmente garantito la volontà di un confronto profondo sul tema e noi siamo pronti a svilupparlo. Non credo affatto, invece, a una logica statalista per la quale si viene obbligati ad investire in un certo modo senza alcuna garanzia di rendimento e di rischio: questo non accade nei fondi pensione di nessun Paese sviluppato.

In edicola e sul sito

Tutto per capire la riforma delle pensioni

Tutte le modifiche al sistema pensionistico in un instant book digitale e cartaceo: «Le nuove pensioni» è il volume realizzato dai giornalisti e dagli esperti del Sole 24 Ore per illustrare la riforma previdenziale varata con la manovra di Natale.

Una riforma di ampia portata, che fa scomparire le pensioni di anzianità, cambia il metodo per il calcolo dell'assegno, ridisegna età e requisiti per il ritiro. Tutti cambiamenti puntualmente illustrati ne «Le nuove

pensioni». Chi vuole comprendere i contenuti di quanto varato dal ministro Elsa Fornero può acquistare il volume in edicola, in abbinamento con «Il Sole 24 Ore» a 6,90 euro (da aggiungere al prezzo del quotidiano).

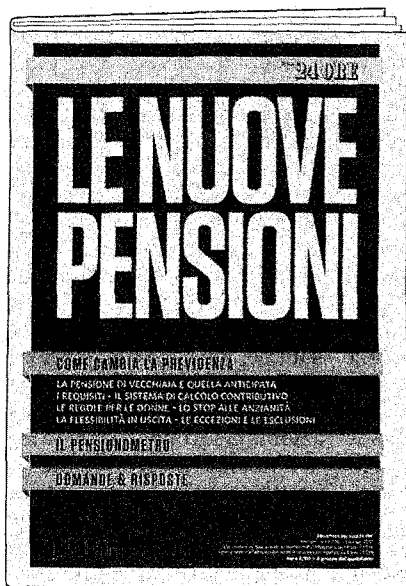
Il testo è suddiviso in otto capitoli e ogni capitolo è corredato da alcune domande e risposte selezionate tra le migliaia inviate dai lettori in queste settimane. I singoli capitoli prendono le mosse dai principi generali della riforma (età, requisiti contributivi,

automatismi di adeguamento legati alla speranza di vita), per poi passare alle modifiche relative al calcolo dell'assegno, alle esclusioni e alle eccezioni.

Grafici e schede aiutano a comprendere le molte novità della riforma, che interviene anche su istituti quali la ricongiunzione e la totalizzazione, modifica le aliquote contributive del lavoro autonomo e parasubordinato, cerca di dare nuovo slancio alla previdenza complementare. Tutti temi che vengono affrontati da «Le nuove

pensioni», con l'ausilio di casi pratici e di un piccolo glossario.

L'acquisto in edicola darà accesso gratuito (mediante un codice contenuto nel libro cartaceo) anche alla versione online dell'istant book sul sito del Sole 24 Ore (www.ilsole24ore.com), arricchita con documentazione, fotogallery e rimandi dedicati per agevolare la lettura. Il volume online è acquistabile anche separatamente a 4 euro, cliccando sugli articoli o sugli annunci che "portano" a una pagina per il pagamento.



Novità al debutto.

La copertina de «Le nuove pensioni», l'istant book del Sole 24 Ore dedicato alla riforma previdenziale varata da Mario Monti ed Elsa Fornero con la manovra di Natale (decreto legge 201/2011). La manovra modifica radicalmente, dal 2012, le regole fondamentali del sistema pensionistico



Statali, i vincoli al part-time

Entro 60 giorni la Pa accoglie o respinge (con motivi) la domanda

PAGINE A CURA DI

Massimo Sanguini
e **Aldo Ciccarella**

Per rispondere al quesito della lettrice, è necessario preliminarmente descrivere il quadro normativo che regola la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nel pubblico impiego.

In primo luogo, troviamo l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, come modificato dall'articolo 73 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 - convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 - che detta le condizioni per la modifica del rapporto di lavoro, da full-time a part-time. Va detto fin da subito che l'evoluzione normativa della materia, in questi ultimi anni, si è orientata nel senso di avvicinare sempre di più la disciplina del rapporto di lavoro pubblico a quello privato, liberando il datore di lavoro pubblico dalla passata compromissione dei propri poteri di organizzazione dell'attività lavorativa.

Le modifiche

L'integrazione tra pubblico e privato, almeno nella materia di cui ci stiamo occupando, ha raggiunto un discreto risultato con l'emanazione della citata modifica al comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ad opera dell'articolo 73 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, nonché dalla entrata in vigore dell'articolo 16 della legge 4 novembre 2010 n. 183 (Collegato lavoro). Due sono le modifiche sostanziali rispettivamente apportate dalle due citate disposizioni legislative al quadro normativo

IL QUESITO



Sono un dipendente pubblico e per motivi familiari - vorrei dedicare più tempo ai figli ancora piccoli - sarei intenzionata a chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale: vorrei sapere quali possibilità ho di ottenere tale modifica, se e per quali ragioni l'amministrazione presso cui presto servizio potrebbe rifiutarsi, anche alla luce delle recenti modifiche normative intervenute in materia. Infine, vorrei capire quale sarà il mio futuro previdenziale nel caso mi venisse accordato il contratto a tempo ridotto.
A.O. - ROMA

PER SAPERNE DI PIÙ

Sul sito internet dell'Esperto risponde sono disponibili per approfondimento testi di legge, circolari, sentenze e interpretazioni di dottrina

www.ilsole24ore.com/espertorisponde

previgente: l'eliminazione di ogni automatismo nella trasformazione del rapporto di lavoro e l'introduzione, anche se a carattere transitorio, e già «scaduto» (si legga il servizio qui sotto) del potere della pubblica amministrazione datrice di lavoro di riverdere, ed eventualmente modificare unilateralmente, quelle trasformazioni avvenute prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 112 del 2008. Entrambe le previsioni normative sono state introdotte, come anche confermato dalla circolare n. 9 del 30 giugno 2011 della presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della Funzione pubblica - con il preciso intento di far fronte alle esigenze delle pubbliche amministrazioni di risparmio della spesa per il proprio personale, utilizzando al meglio le risorse presenti, nonché, appunto, nel quadro più generale di valorizzazione e potenziamento dei poteri datoriali del dirigente, secondo i criteri ispirativi delle recenti riforme del lavoro pubblico.

Le condizioni

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto di alcune precise condizioni. Secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 - come modificato dall'articolo 73 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 - la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dall'amministrazione datrice di lavoro entro 60 giorni dalla domanda effettuata dal dipendente. L'introduzione del termine «può» sta evidentemente a

significare che l'ente pubblico non è più obbligato a concedere la trasformazione del rapporto di lavoro, ma potrà utilizzare il proprio potere di valutazione discrezionale dell'istanza, con il venir meno, quindi, di qualsiasi automatismo di concessione anteriormente vigente. Come previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 nella sua nuova formulazione, la domanda potrà quindi essere accolta solo ove, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, la trasformazione non rechi pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa: in caso di esito negativo della domanda, tale pregiudizio non potrà però essere genericamente indicato ma, come previsto dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - n. 9 del 30 giugno 2011, la motivazione dovrà essere puntuale e circostanziata, evidenziando, in concreto, le reali cause del diniego.

La trasformazione potrà anche essere negata nell'ipotesi in cui comporti - nel caso la domanda di part-time sia motivata dall'esigenza di effettuare un altro lavoro - un conflitto d'interessi tra l'attività lavorativa "esterna" e quella di servizio svolta per la pubblica amministrazione, nonché quando sia superato il limite percentuale di dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno per ciascuna qualifica funzionale.

I criteri

Come anche stabilito dall'articolo 7, comma 3, del decre-

to legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le pubbliche amministrazioni individuano i criteri di priorità nell'impiego flessibile del personale, sempre tenuto conto dell'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti svantaggiati per motivi personali, sociali e familiari e impegnati in attività di volontariato. In particolare, la legge prevede alcune fattispecie che determinano le priorità genericamente sopra descritte e, specificatamente, ci si riferisce all'articolo 12 bis del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61. Tale disposizione normativa introduce anche un'ipotesi di residua obbligatorietà di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, ossia quando il lavoratore richiedente sia affetto da patologie oncologiche e per il quale residui una ridotta capacità lavorativa. Quanto alle priorità, la norma citata la riconosce al dipendente il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche, nonché a quello che assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, 104/1992, alla quale è stata riconosciuta una percentuale d'invalidità pari al cento per cento e che necessiti di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; la priorità spetta anche al lavoratore o lavoratrice con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente che sia portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'importante da sapere

LE REGOLE CONTRATTUALI



- La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dall'amministrazione datrice di lavoro entro sessanta giorni dalla domanda effettuata dal dipendente.
- L'ente pubblico non è più obbligato a concedere la trasformazione del rapporto di lavoro, ma potrà utilizzare il proprio potere di valutazione discrezionale dell'istanza.
- La domanda potrà essere accolta solo ove, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, la trasformazione non rechi pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa: in caso di esito negativo della domanda, tale pregiudizio non potrà però essere genericamente indicato ma, la motivazione

dovrà essere puntuale e circostanziata.

- La trasformazione potrà anche essere negata nell'ipotesi in cui comporti - nel caso la domanda di part-time sia motivata dall'esigenza di effettuare un altro lavoro - un conflitto d'interessi tra l'attività lavorativa "esterna" e quella di servizio svolta per la pubblica amministrazione, nonché quando sia superato il limite percentuale di dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno per ciascuna qualifica funzionale.
- Le pubbliche amministrazioni individuano i criteri di priorità nell'impiego flessibile del personale, sempre tenuto conto dell'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti svantaggiati per motivi personali, sociali e familiari e impegnati in attività di volontariato.

LE REGOLE PREVIDENZIALI



1 IL CALCOLO DELL'ASSEGNO

- Ai fini del diritto alla pensione, il part-time è valutato come servizio a tempo pieno. Per il calcolo dell'importo si distingue: il sistema retributivo (per chi al 31 dicembre 1995 aveva più di 18 anni di contributi); il sistema contributivo (per chi ha iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 1996); il sistema misto (per chi al 31 dicembre aveva meno di 18 anni di contributi).
- Con riferimento al sistema retributivo, le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 vengono calcolate esclusivamente con il contributivo.
- Le componenti di calcolo della pensione retributiva sono l'anzianità contributiva e la retribuzione pensionabile: ai fini del calcolo si opera un riproporzionamento dell'anzianità contributiva ai fini della misura del trattamento

pensionistico, moltiplicando il periodo di part-time per il coefficiente risultante dal rapporto fra orario settimanale ridotto e a tempo pieno.

- Nel calcolo con il contributivo non vi saranno differenze nella determinazione del trattamento pensionistico tra lavoratore full time e part-time, in quanto il sistema si fonda sulla trasformazione, con l'utilizzo di coefficienti, di un montante che cresce in rapporto alla reale retribuzione, senza alcun bisogno di riproporzionamento perché esso è già insito nella retribuzione realmente percepita dal lavoratore.
- Nel sistema misto, il calcolo è effettuato in quota parte con il sistema retributivo o contributivo, sulla base della collocazione temporale dei diversi periodi di lavoro prestati.

2 RISCATTO O PROSECUZIONE VOLONTARIA

- Il periodo non valutabile ai fini della misura del trattamento di pensione (riferito solo ai part-time successivi al 31 dicembre 1996) può essere riscattato o coperto da contribuzione volontaria. Il ministero del Lavoro ha esteso la possibilità di riscattare, o di richiedere la prosecuzione volontaria di periodi non lavorati collocati nei

confini temporali di una prestazione part-time, anche ai rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, fornendo un'interpretazione ampia dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 564/1996, nel quale veniva fatto, a tal fine, riferimento esclusivamente ad attività di lavoro con contratto a tempo parziale di tipo verticale o ciclico.

3 ASSEGNI FAMILIARI

- Gli assegni per il nucleo familiare sono previsti anche per i lavoratori part-time, nella misura intera, se l'attività lavorativa è superiore alle 24 ore settimanali. In questo caso, l'assegno è

liquidato per tutti i giorni della settimana. Al contrario, chi lavora meno di 24 ore alla settimana hanno diritto all'assegno solo per i giorni in cui è stata svolta un'effettiva attività lavorativa

I MALATI ONCOLOGICI

Il Dlgs 25 febbraio 2000, n. 61 prevede l'obbligatorietà della conversione in presenza di questo tipo di patologie

I FAMILIARI MINORI O DISABILI

Una priorità nell'assegnazione dell'orario ridotto spetta al lavoratore convivente con un figlio non superiore ai 13 anni o handicappato

L'esperto risponde
24 ORE

DIRETTORE RESPONSABILE
Roberto Napoletano

CAPOREDATTORE
Salvatore Padula
A CURA DI
Antonella Moro

Cause di esclusione. Le amministrazioni dovrebbero predeterminare le attività che comportano il rifiuto delle richieste

Attenzione al conflitto d'interessi

Sono un dipendente pubblico. Avendo trovato un'altra occupazione, vorrei ottenere il part-time dalla pubblica amministrazione presso cui presto servizio. La dirigenza, da me interpellata per conoscere l'orientamento dell'ente, mi ha riferito che non sono obbligati a concedere la trasformazione del rapporto, neppure nell'ipotesi in cui possa dimostrare di aver già trovato un'azienda disponibile ad assumermi per il tempo in cui non presto servizio per la Pa. E' vero poi che, in qualsiasi momento, l'ente pubblico potrebbe chiedermi di tornare a tempo pieno, anche nell'ipotesi in cui io, comunque, sia impegnato per la metà della giornata pres-

so un altro datore di lavoro?

Sulla base della normativa vigente in materia, ci sono, sostanzialmente, tre motivi per cui il datore di lavoro pubblico potrebbe non concedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale. Tali motivi sono stabiliti dall'articolo 1 commi 56, 58 e 58 ter della legge 23 dicembre 1996 n. 662, come modificata dall'articolo 73 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 - convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 e sono: conflitto d'interessi tra l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato che il dipendente intende svolgere e la specifica attività di servizio prestata presso la Pa; pre-

giudizio alla funzionalità dell'amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente; superamento del limite percentuale della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale. Inoltre, la prestazione lavorativa residua presso la pubblica amministrazione non può essere superiore al 50% e il "secondo lavoro" non può intercorrere con una amministrazione pubblica (a meno che non si tratti di dipendente di ente locale per lo svolgimento di prestazione a favore di altro ente locale).

In merito al conflitto d'in-

teressi, si tenga presente che le amministrazioni, visto il disposto di cui all'articolo 1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996 n. 662, dovrebbero predeterminare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite anche ai lavoratori che chiedono il part-time, in modo che il dipendente ne sia preventivamente informato. Da ultimo, si sottolinea che la modifica unilaterale del rapporto di lavoro non è consentita, conseguendone che l'ente pubblico non potrà pretendere il ritorno al tempo pieno senza il consenso del dipendente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Collegato lavoro. Sono ormai scaduti i 180 giorni dall'entrata in vigore della norma concessi agli enti per intervenire

No a modifiche unilaterali

Lavoro nella Pa e vorrei sapere se le modifiche introdotte dalla legge 4 novembre 2010 n. 183 - collegato lavoro - ossia in particolare la possibilità di rivalutazione dei provvedimenti di concessione del part-time concessi prima dell'emanazione del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, sono ancora vigenti e se le pubbliche amministrazioni possono farvi appello per modificare unilateralmente il rapporto.

Come anche recentemente precisato dalla presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - con circolare n. 9 del 30 giugno 2011, l'articolo 16 della legge 4 novembre 2010 n. 183 riveste carattere di eccezionalità, in quanto consente alla pubblica amministrazione di modificare unilateralmente il rapporto di lavoro a tempo parziale in essere, di fatto consentendo quindi di contravvenire alla di-

sposizione di cui all'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61, da cui, invece, si evince la necessità della volontà comune di datore di lavoro e lavoratore per la trasformazione del rapporto. A causa dell'eccezionalità e della specialità della norma in esame, l'esercizio del potere unilaterale di modifica del rapporto a tempo parziale è a carattere temporaneo, ossia la nuova valutazione dei provve-

dimenti di concessione del part-time può - o meglio, poteva - intervenire entro 180 giorni dall'entrata in vigore del collegato lavoro che, come si ricorda, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 novembre 2010. Ad oggi, quindi, le pubbliche amministrazioni hanno esaurito il loro potere di modifica unilaterale del rapporto di lavoro, per il quale, invece, torna ad essere necessaria la volontà bilaterale delle parti. Per i provvedimenti già assunti, e al fine di valutarne la legittimità, si sottolinea che l'eccezionalità di tale modifica

unilaterale viene recepita dalla citata circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 9/2011 anche in relazione alle modalità con cui giungere alla revoca unilaterale del provvedimento di concessione del part-time: fondamentale è il rispetto dei principi di correttezza e buona fede. La modifica dovrà essere operata previo contraddittorio con il dipendente, temperando l'interesse di questi al mantenimento del tempo parziale, e valutando la fattibilità di soluzioni alternative alla revoca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensione più bassa ma negli stessi tempi

La tutela previdenziale del rapporto di lavoro a tempo parziale nella Pa è disciplinata dall'articolo 8, legge 554/1988 per la quale: ■ ai fini del diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza, il periodo di lavoro prestato a tempo parziale è valutato come servizio a tempo pieno; ■ ai fini della misura dei trattamenti previdenziali (pensionistici e di fine rapporto), l'an-

zianità per i periodi di part-time è calcolata in proporzione all'orario effettivamente svolto. In pratica, gli anni di lavoro prestato ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante tra orario settimanale di lavoro ridotto ed orario di servizio a tempo pieno; ■ la retribuzione da prendere

a base per la determinazione del trattamento previdenziale è pari a quella prevista dalla contrattazione collettiva per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno, mentre i contributi devono essere versati in relazione all'effettiva retribuzione corrisposta; ■ nel caso di prestazioni di servizio ad orario intero e ad orario ridotto, gli anni di servizio utile per determinare il tratta-

mento di pensione e di fine rapporto risulteranno dalla somma dei diversi periodi resimogenei applicando il coefficiente sopra indicato.

Il riscatto

Ai sensi del Dlgs 564/96 il periodo non valutabile ai fini della misura del trattamento di pensione può essere riscattato oppure coperto da contribuzione volontaria, tenendo presen-

te che il riscatto o la prosecuzione volontaria può essere esercitata solo per i periodi di part-time successivi al 31 dicembre 1996. A tal riguardo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota n.

7/61588, relativa all'applicazione del Dlgs 564/96, ha esteso la possibilità di riscattare ovvero di richiedere la prosecuzione volontaria di periodi non lavorati collocati nei confini temporali di una prestazione part-time, anche ai rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, fornendo un'interpretazione ampia dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 564/1996, nel quale veniva fatto, a tal fine, riferimento esclusivamente ad attività di lavoro con contratto a tempo parziale di tipo verticale o ciclico.

Assegni familiari

Ai sensi dell'articolo 9 del Dlgs 61/2000, gli assegni per il nucleo familiare sono previsti

anche per i lavoratori part-time, nella misura intera, se l'attività lavorativa è superiore alle 24 ore settimanali. In questo caso, l'assegno è liquidato per tutti i giorni della settimana, anche se in quei giorni l'interessato non ha prestato attività. Al contrario, coloro che lavorano meno di 24 ore alla settimana hanno diritto all'assegno solo per i giorni in cui è stata svolta un'effettiva attività lavorativa.

Entrando nello specifico dei principi esposti, quindi, per maturare il diritto alla pensione non c'è alcuna differenza tra periodi di lavoro prestati a tempo pieno o part-time: esso si raggiunge sommando i contributi per lavoro a tempo pieno a quelli per lavoro a tempo parziale: perciò una lavoratrice matura i 41 anni di contributi per la pensione di anzianità se può vantare, ad esempio, 31 anni di contribuzione per lavoro a tempo pieno e 10 per attività a tempo parziale.

L'importo

Per il calcolo dell'importo della pensione dobbiamo distinguere a secondo che si applichi

il sistema retributivo (per chi al 31 dicembre 1995 aveva più di 18 anni di contributi), contributivo (per chi ha iniziato l'attività lavorativa dopo il 1° gennaio 1996) o misto (per chi al 31 dicembre aveva meno di 18 anni di contributi), tenendo presente che, con riferimento al sistema retributivo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 del Dl 201/2011 (decreto "salva Italia"), le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 sono calcolate esclusivamente con il sistema contributivo e, quindi, anche questo sistema rientra nel sistema misto dal 1° gennaio 2012.

Nel primo caso, le componenti di calcolo della pensione retributiva sono costituite dall'anzianità contributiva e dalla retribuzione pensionabile, e ai fini del calcolo si deve operare un riproporziona-

mento dell'anzianità contributiva ai fini della misura del trattamento pensionistico, che consiste nel moltiplicare il periodo di part-time per il coefficiente risultante dal rapporto fra orario settimanale di servizio ridotto e orario di servizio a tempo pieno. Nell'esempio sopra riportato i 10 anni di part-time, nel caso di part-time al 50%, diventano 5 anni.

Nel caso di calcolo della pensione con il sistema contributivo (legge 335/95), non vi saranno differenze nella determinazione del trattamento pensionistico tra lavoratore full time e lavoratore part-time, in quanto il sistema si fonda sulla trasformazione mediante l'utilizzo di coefficienti di un montante che cresce in rapporto alla reale retribuzione, senza alcun bisogno di riproporzionamento perché esso è già insito nella retribuzione realmente percepita dal lavoratore. Nel caso di sistema misto, il calcolo della pensione verrà effettuato per quote parte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le difficoltà degli assunti a tempo parziale

Come per avere il part-time, anche per tornare al tempo pieno non è sufficiente la sola volontà del dipendente, essendo necessario che la trasformazione del rapporto di lavoro sia voluta da entrambe le parti, come si evince dall'articolo 5, Dlgs 25 febbraio 2000 n. 61. Solo con la disposizione normativa di cui all'articolo 16 della legge 4 novembre 2010 n. 183 si era introdotta una deroga a tale principio, peral-

tro per un limitato periodo di tempo, grazie alla quale la Pa, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della norma suddetta, avrebbe potuto modificare unilateralmente il rapporto di lavoro in essere, eventualmente rivalutando il provvedimento di concessione a suo tempo disposto per la trasformazione in tempo parziale. Ma anche quando la volontà del dipendente e quella dell'ente datore di lavoro sono concordi

nel volere il tempo pieno, la trasformazione può avvenire, senza ulteriori adempimenti, solo quando il dipendente non sia stato assunto, fin dall'inizio, con contratto part-time. In questo caso, secondo un recente parere - il n. 613 del 23 novembre 2011 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia - la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno equivarrebbe a

nuova assunzione, per la quale, quindi, sarebbe necessario rispettare le modalità e i limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. Nessuna controindicazione al ritorno al tempo pieno, invece, nell'ipotesi in cui l'assunzione sia avvenuta fin dall'inizio con tale modalità, non ravvisandosi alcuna necessità di adeguarsi alla predetta normativa vigente in materia di assunzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le altre misure. La pubblica amministrazione

Moneta elettronica per le pensioni

Lo stop al contante non riguarda solo i rapporti tra privati. L'Inps pagherà le pensioni in contanti, anche se superiori al limite massimo di 1.000 euro, fino al 6 marzo prossimo. A partire dal giorno successivo, però, il pagamento dovrà essere effettuato con mezzi diversi dal denaro contante. La novità è inserita nel corpo dell'articolo 12 del decreto salva-Italia (Dl 201/2011). Tuttavia l'obiettivo della disposizione non è certamente quello di ostacolare l'evasione fiscale, né il riciclaggio o il terrorismo, ma di ridurre i costi posti a carico della pubblica amministrazione. Infatti la nuova previsione non riguarda solo le pensioni, ma interessa, più in generale, il pagamento di

ogni compenso gravante sulla Pa centrale o locale.

Subito dopo l'approvazione del Dl 201/2011 si è posto il problema dell'entrata in vigore della norma. Infatti l'Inps o, più in generale, la pubblica amministrazione non avrebbero potuto più effettuare i pagamenti degli emolumenti in contanti al di sopra del limite di 1.000 euro. Il problema è stato risolto in fase di conversione in legge con la previsione di un termine, rendendo il divieto effettivamente applicabile entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, cioè dal 7 marzo.

L'Inps ha fornito sul punto una serie di chiarimenti con il messaggio n. 24711 del 30 di-

cembre scorso. Secondo l'Istituto i pensionati avranno tempo fino alla fine del mese di febbraio per segnalare le modalità di riscossione della pensione. Essi potranno dunque scegliere tra l'accredito in conto corrente, su di un libretto postale, o su una apposita carta elettronica ricaricabile.

La richiesta di variazione delle modalità di pagamento potrà essere effettuata attraverso il sito dell'ente da chi è in possesso del codice Pin; oppure attraverso una delle strutture periferiche dell'Istituto, o tramite banca o posta.

La carta elettronica consentirà ai pensionati di prelevare l'importo accreditato di volta in volta,

a seconda delle varie esigenze. Inoltre la stessa carta potrà essere utilizzata quale strumento di pagamento presso gli esercizi convenzionati.

Dovrà essere poi stipulata, entro tre mesi, una convenzione tra il ministero dell'Economia, la Banca d'Italia, l'Abi, le Poste e l'associazione dei prestatori di servizi di pagamento per individuare un conto corrente di base con una serie di servizi minimi gratuiti in modo da garantire ai pensionati la riscossione della pensione senza costi aggiuntivi. La medesima convenzione individuerà le fasce socialmente più deboli al fine di rendere esenti, per l'imposta di bollo, le comunicazioni periodiche relative agli estratti conto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



SPORTELLLO PREVIDENZA C'È QUALCHE SCAPPATOIA

Quelli che evitano la riforma Fornero

Si applicano le vecchie regole per i dipendenti di 65 anni

BRUNO BENELLI

Chi ha maturato i requisiti per la pensione entro sabato 31 dicembre 2011 mantiene il diritto di avere la prestazione con le regole tradizionali e non con quelle "appesantite" dalla riforma Monti-Fornero. Chi vuole può presentare una domanda in tal senso all'ente di previdenza volta a certificare questo vantaggio. Ma è chiaro che anche senza il "pezzo di carta" il diritto c'è e rimane: sono i requisiti rag-

giunti e non l'attestato che permettono il percorso agevolato verso il pensionamento.

Vediamo chi sono i lavoratori che per un pelo evitano la riforma. Possiamo dividere il popolo dei "salvi" in tre blocchi.

Primo blocco. Si tratta delle persone che hanno diritto alla pensione di vecchiaia. Vale a dire: 1) uomini del settore pubblico e privato, dipendenti e autonomi, con 65 anni di età; 2) donne del settore pubblico con 61 anni di età; 3) donne del settore privato, dipendenti e autonome, con 60 anni di età. Tutte queste categorie devono avere almeno 20 anni di contributi.

Secondo blocco. Si tratta dei lavoratori del settore privato che hanno diritto alla pensione di anzianità. Vale a

dire hanno raggiunto: a) quota 96 (61 anni di età e 35 di contributi, ovvero 60 + 36); b) oppure 40 anni di contributi. La quota sale a 97 se si tratta di lavoratori autonomi. Ci sono poi le donne del settore pubblico e privato che posso optare per la pensione calcolata con il sistema contributivo e in tal modo andare a casa con 35 anni di contributi e 57 anni di età (58 se autonome).

Terzo blocco. Si tratta dei lavoratori del settore privato che: 1) sono in mobilità ordinaria in base ad accordi sindacali siglati entro il 3 dicembre 2011; 2) sono in mobilità lunga in base ad accordi sindacali siglati entro il 4 dicembre 2011; 3) sono stati licenziati con esodi incentivanti e riscuotono gli assegni straordinari dai fondi di solidarietà

di categoria (banche, assicurazioni, eccetera).

Ad essi si aggiungono: a) le persone che hanno chiesto di

versare i contributi volontari e sono state autorizzate entro il 3 dicembre 2011; b) i pubblici dipendenti con almeno 35 anni di contributi, che hanno chiesto di essere esonerati dal servizio, e riscuotono metà pensione in attesa di ricevere la misura piena nel momento in cui raggiungeranno 40 anni di contributi.

Attenzione però: i lavoratori del terzo blocco hanno il diritto di applicare le vecchie norme nei limiti delle risorse che sono state stanziare dalla legge. L'istituto nazionale di previdenza (Inps) deve monitorare il fenomeno e bloccare le agevolazioni non appena sarà raggiunto il budget indicato dalla legge.

**Le statali di 61 anni,
le donne nel settore
privato di 60 anni
e i lavoratori in mobilità**

LE DOMANDE

Nata il 7 settembre 1954, dipendente Asl di ruolo con 31 anni e 9 mesi di contributi entro il 2011, quando arriverà la finestra per la pensione? Martina

Se opterà per la pensione calcolata col sistema contributivo avrà la prestazione da maggio 2015, appena raggiunti i 35 anni di contributi. Altrimenti dovrà attendere 42 anni di contribuzione o 67 anni di età.

Gli anni di disoccupazione indennizzata (un anno e tre mesi) valgono ai fini della pensione contributiva? O vengono scartati in quanto pagati dall'Inps? Giacomo

Valgono. Con il sistema contributivo tutto fa brodo. Qualsiasi contributo accreditato sulla posizione personale concorre a formare la misura finale della pensione.



Pensione anticipata, roba da ricchi

IL BILANCIO PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Vecchi requisiti (quota 96)			Nuovo requisito 2012 solo contributivo	Il bilancio dal 2011 al 2012 ^{(2) (3)}
Età	Contributi	Decorrenza ⁽¹⁾		
60 anni	36 anni	61 anni e 1 mese	Uomini: 42 anni e 1 mese Donne: 41 anni e 1 mese	+5/4 anni
60 anni	37 anni	61 anni e 1 mese		+4/3 anni
60 anni	38 anni	61 anni e 1 mese		+3/2 anni
60 anni	39 anni	61 anni e 1 mese		+2/1 anni
61 anni	35 anni	62 anni e 1 mese		+6/5 anni
Qualunque	40 anni	Età + 1 anno e 1 mese		+1/0 anni

(1) Nel 2012 si sarebbe applicata la finestra mobile di 13 mesi

(2) La differenza di un anno in più/in meno penalizza/favorisce, rispettivamente, gli uomini e le donne.

(3) In alcuni casi, nel decorso del maggior tempo per pensionarsi con la vecchia «anzianità», il lavoratore/trice matura il requisito per la pensione di vecchiaia

IL BILANCIO PER I LAVORATORI AUTONOMI

Vecchi requisiti (quota 97)			Nuovo requisito 2012 solo contributivo	Il bilancio dal 2011 a 2012 ^{(2) (3)}
Età	Contributi	Decorrenza ⁽¹⁾		
61 anni	36 anni	62 anni e 7 mesi	Uomini: 42 anni e 1 mese Donne: 41 anni e 1 mese	+5/4 anni e 6 mesi
61 anni	37 anni	62 anni e 7 mesi		+4/3 anni e 6 mesi
61 anni	38 anni	62 anni e 7 mesi		+3/2 anni e 6 mesi
61 anni	39 anni	62 anni e 7 mesi		+2/1 anni e 6 mesi
62 anni	35 anni	63 anni e 7 mesi		+6/5 anni e 6 mesi
Qualunque	40 anni	Età + 1 anno e 7 mesi		+1/0 anni e 6 mesi

(1) Nel 2012 si sarebbe applicata la finestra mobile di 19 mesi

(2) La differenza di un anno in più/in meno penalizza/favorisce, rispettivamente, gli uomini e le donne.

(3) In alcuni casi, nel decorso del maggior tempo per pensionarsi con la vecchia «anzianità», il lavoratore/trice matura il requisito per la pensione di vecchiaia

Pagina a cura
DI DANIELE CIRIOLI

Un bluff la nuova pensione contributiva pensata per i giovani (chi ha cominciato a lavorare dopo la riforma del 1995). Per maturare il diritto, dopo 20 anni di contribuzione e all'età minima di 63 anni, infatti, bisogna percepire (dati 2012) una retribuzione non inferiore a 45 mila euro annui se si ha la fortuna di essere lavoratori dipendenti; ovvero un compenso non inferiore a 55 mila euro annui se si è lavoratori a progetto (o comunque lavoratori parasubordinati); ovvero un reddito non inferiore a 65 mila euro annui se si è lavoratori autonomi.

Uscita anticipata per chi è in pieno regime contributivo. Per i lavoratori che hanno il primo accredito contributivo successivamente al 1° gennaio 1996 (ossia i lavoratori che rientrano appieno nel regime contributivo) il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito all'età di 63 anni, in presenza di almeno 20

anni di contribuzione effettiva e a patto che (attenzione!) l'ammontare mensile della prima pensione risulti non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale. Un'opportunità questa, evidentemente, che non sarà percorribile prima del 2016, da quando cioè risulteranno trascorsi almeno 20 anni dal 1996, che è l'anno di introduzione del «sistema contributivo», per arrivare a maturare il minimo di contributi (appunto 20 anni). È la pensione, dunque, pensata per i giovani, per chi cioè ha i contributi versati interamente nel sistema contributivo. Ma «giovani», solitamente, fa rima anche con occupazioni non regolari né lineari, ossia con precari, cioè con lunghi periodi di impieghi flessibili prima di stabilirsi in un «posto» di lavoro, con retribuzioni non elevate né costanti nel tempo.

Roba da Paperoni. Tra le condizioni previste per il diritto alla pensione anticipata contributiva c'è un vincolo che la rende praticamente fruibile solamente da parte di lavoratori «ricconi». È il vincolo della misura minima mensile dell'assegno di pensione, che deve risultare non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale. Traducen-

do il vincolo con i dati del 2012, per il quale l'assegno sociale è pari a 429 euro circa mensili ossia 5.576,87 euro annui, ne viene fuori che il diritto alla pensione anticipata si matura se questa è in misura mensile non inferiore a 1.201,20 euro, ossia euro 15.615,24 annui. Partendo da questo dato, si può risalire alla misura della retribuzione/reddito/compenso che dà diritto a una pensione di quell'importo, considerando le rispettive contribuzioni. Per avere una pensione di 15.615,24 euro annui all'età di 63 anni occorre un montante contributivo di circa 297.037 euro (il montante contributivo è la somma dei contributi pagati durante la vita lavorativa; nel caso in esempio, è la somma dei contributi versati durante i 20 anni); ciò corrisponde a versamenti annuali di euro 14.851,85. Questo versamento corrisponde, nel caso di dipendenti (33%), a un monte retribuzioni di 45 mila euro; nel caso di lavoratori parasubordinati (iscritti alla gestione separata Inps, aliquota 27%), a un monte compensi di euro 55 mila;



nel caso di lavoratori autonomi, infine (artigiani e commercianti, aliquota 24%), a un monte reddito di 62 mila euro.

—© Riproduzione riservata—

ADDIO AI 40 ANNI DI CONTRIBUTI E ALLE QUOTE

I 42 anni e un mese sono l'unica alternativa

Addio ai 40 anni di contributi e addio alle quote che permettevano l'uscita in pensione prima dei 65 anni con almeno 35 anni di contributi. Nel 2012 c'è una sola via di uscita: accumulare almeno 42 anni e un mese di contributi se uomini, 41 anni e un mese se donne. A proposito va annotata una piccola ma importante novità: la prima versione della manovra Monti stabiliva che la contribuzione pagata oltre i 40 anni era ininfluente ai fini della misura della futura pensione. In pratica una vera e propria beffa per i lavoratori che, per due anni e un mese (un anno e un mese le donne), avrebbero dovuto lavorare e pagare i contributi senza ricevere nulla in cambio. Invece nella versione finale della riforma la penalizzazione non c'è più, cancellata a seguito delle osservazioni rilevate in commissione lavoro alla camera. Perciò si resterà di più al lavoro, ma i contributi serviranno a migliorare il futuro assegno di pensione: di poco (come detto nelle pagine precedenti), ma parteciperanno alla base di calcolo della pensione.

Per la nuova pensione anticipata è previsto, dunque, un requisito unico, di tipo contributivo, che va a sostituire la vecchia e cara «pensione di anzianità» nelle due specie di quella raggiungibile con il «requisito solo contributivo» (i 40 anni) e di quella con le «quote». Infatti, fino al 31 dicembre 2011, il pensionamento anticipato si poteva ottenere qualora, sommando gli anni di anzianità contributiva e l'età anagrafica, si riusciva a raggiungere un numero prefissato (la famosa quota), ferma restando una soglia minima di età e contributi (35 anni). Questa «quota» rappresentava l'opzione alternativa per chi non riusciva a raggiungere i 40 anni di versamenti contributivi, nel qual caso la pensione si poteva ottenerla a qualunque età. In particolare, nel 2011 occorreva raggiungere quota 96 con un'età non inferiore a 60 anni (quota 97 e almeno a 61 anni i lavoratori autonomi); così sarebbe stato anche per l'anno 2012. La manovra Monti, invece, ha abolito le quote e il

vecchio e caro requisito unico dei «40 anni».

Nelle tabelle in pagina sono riportati i nuovi requisiti per la pensione anticipata messi a confronto con quelli della vecchia pensione di anzianità che sarebbero valsi quest'anno se non fosse arrivata la manovra Monti. Il bilancio è piuttosto avaro ai lavoratori, perché in ogni caso c'è un allungamento della permanenza al lavoro, la cui durata varia da uno a sei anni. Per esempio, il dipendente che nel 2012 sarebbe potuto andare in pensione raggiungendo quota 96 compiendo i 66 anni e avendone 35 di contributi versati, avrebbe intascato il primo assegno di pensione a distanza di 13 mesi dal suo compleanno, ossia a 62 anni e un mese di età. Adesso che è entrata in vigore la riforma Monti non può più andare in pensione, e deve attendere di maturare il nuovo requisito unico di 42 anni e un mese per lasciare il lavoro: ben sei anni di lavoro in più, salvo che non riesca prima a maturare i requisiti per lasciare con la pensione di vecchiaia.

Le penalizzazioni. Al fine di disincentivare il pensionamento anticipato, rispetto a quello di vecchiaia la manovra Monti ha introdotto delle misure di riduzione dell'assegno pensionistico. Infatti, se si chiede la pensione anticipata prima dei 62 anni di età, l'assegno verrà corrisposto, per la quota retributiva (a chi spetta, con riferimento alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011), con una riduzione pari all'1% per ogni anno di anticipo fino a 60 anni e pari al 2% per ogni di anticipo rispetto ai 60 anni. Questo significa che un lavoratore con 39 anni di lavoro alle spalle, alla data del 31 dicembre 2011, che contava di raggiungere i 40 anni nel 2012 e incassare la pensione nel 2013 (dopo un anno e due mesi) ora dovrà aspettare il mese di aprile del 2015. Non solo, ma se la sua età nel 2015 è inferiore a 62 anni, per esempio di 60 anni, il trattamento che riceverà dall'Inps sarà ridotto nella misura del 2% (1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni).

—© Riproduzione riservata—

MANOVRA E MERCATI
Previdenza

Le novità del 2012 per i professionisti
In molti casi salgono anche i requisiti anagrafici per i trattamenti
Entro giugno gli enti dovranno garantire l'equilibrio a 50 anni

Casse, partono gli aumenti

Aliquote più alte per notai, dottori commercialisti e geometri

Le principali decisioni

AVVOCATI



Pensione di anzianità: dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 spetta con **58** anni di età e almeno **36** di effettiva contribuzione (a regime saranno **62** anni di età e **40** anni di contribuzione)

DOTTORI COMMERCIALISTI



Aliquota soggettiva: aumenta dal 10 all'11% (nel 2013, a regime, toccherà il 12%)
Aliquota integrativa: stabilizzata al 4% ma dal 1° gennaio 2012 (temporaneamente?) al 2%

GEOMETRI



Pensione di vecchiaia: servono **66** anni più **6** mesi di età per accedere alla pensione di vecchiaia (a regime nel 2013 con **67** anni) e **33** di versamenti
Contributi: soggettivo all'11,50% integrativo: al 4% (richiesto il 5)

GIORNALISTI



Pensione di anzianità: il 2012 sarà l'ultimo anno in cui si potrà accedere all'anzianità con **60** anni di età e **35** anni di contribuzione. Dal 2013 serviranno **61** anni di età che salgono a **62** nel 2014

INFERMIERI



Contributo integrativo: il 21 dicembre ha ottenuto il nulla-osta ministeriale la delibera con l'aumento del contributo integrativo dal 2 al 4% da applicare sul volume d'affari verso i clienti privati (verso la Pa resta il 2%)

NOTAI



Aliquota contributiva: aumenta dal 30 al 33% per il versamento effettuato dai professionisti sulla base degli atti depositati mensilmente a repertorio. Ma manca ancora la firma ministeriale sulla delibera

PERITI INDUSTRIALI



Contributo soggettivo: dal 10 all'11%
Contributo integrativo: dal 2 al 4%
Giovani: contributi dimezzati agli under **30** nei primi 5 anni

LA MANOVRA SALVA-ITALIA



I nuovi requisiti: Il Governo ha imposto alle Casse di garantire entro giugno un equilibrio a 50 anni con le sole entrate correnti (senza considerare il patrimonio). In caso contrario scatterà il passaggio al contributivo

Laura Cavestri
MILANO

Commercialisti, notai, avvocati, giornalisti e geometri. Ma anche infermieri e periti industriali. Sono le categorie professionali maggiormente interessate, dal 1° gennaio, a piccoli o grandi modifiche previdenziali. Per lo più incrementi di aliquote di versamento o allungamento dell'età pensionabile. Effetto delle riforme già varate, in fase transitoria o a regime, o di quelle in attesa della firma ministeriale che, se dovesse tardare ben oltre i primi giorni del mese, potrebbe avere effetti pesanti sia sulla stabilità dei conti delle Casse di previdenza, sia sui versamenti contributivi richiesti ai professionisti.

In ogni caso, si tratta di modifiche indipendenti dalla riforma Fornero contenuta nella legge "Salva-Monti". Se non cambieranno i parametri di valutazione della sostenibilità degli enti e questi non sapranno soddisfarli entro giugno, alle Casse dovrebbe essere imposta la conversione forzata al contributivo e al contributo temporaneo di solidarietà per i pensionati, entrambi con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2012.

Invece, dal 1° gennaio avrebbe

dovuto scattare, per i dottori commercialisti, l'aumento delle aliquote contributive: la soggettiva passa dal 10 all'11% (nel 2013, a regime, toccherà il 12%) e il mantenimento dell'integrativa al 4%. Ma il ritardo delle firme sulle delibere farà slittare l'entrata in vigore delle disposizioni, riportando l'integrativa (temporaneamente, sperano in Cassa) al 2% originario. Quando però il placet ministeriale arriverà, i ritocchi di aliquota saranno retroattivi al 1° gennaio. E se per versare il contributo soggettivo c'è tempo sino alla primavera, per l'integrativo – che viene addebitato interamente al cliente in parcella – l'obbligo di percentuale minore scatta da subito, con successiva rivalsa verso il cliente, difficilmente ben disposto.

Firma ministeriale attesa anche alla Cassa del Notariato. Dal 1° gennaio dovrebbe scattare l'aumento di tre punti – da 30 al 33% – dell'aliquota contributiva per il versamento effettuato dai professionisti sulla base del repertorio. «L'assenso formale dei ministeri, atteso a breve, – ha spiegato il presidente Paolo Pedrazzoli – deve arrivare comunque per fine gennaio, quando si dovranno fare i primi versamenti alla Cassa».

Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, la pensione di anzianità degli avvocati spetta con 58 anni di età e 36 di effettiva contribuzione (a regime saranno rispettivamente 62 e 40). Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 la vecchiaia è accessibile con 66 anni e 31 di contributi (nel 2021 il binomio sarà 70 più 35).

Dal 1° gennaio 2012 servono 66 anni e 6 mesi di età ai geometri per accedere alla pensione di vecchiaia (si va a regime nel 2013 con 67 anni) e 33 di versamenti nel 2011-2012, 34 nel 2013-2014 e 35 nel 2015. Per il 2012 la percentuale di contributo soggettivo è dell'11,50% (sarà al 15% nel 2017). Il contributo integrativo è al 4% ma è già stato richiesto l'aumento al 5. Mentre per l'Inpgi (l'ente di previdenza dei giornalisti) il 2012 sarà l'ultimo anno in cui si potrà accedere all'anzianità con 35 anni di contribuzione e 60 di età. Dal 2013, serviranno 61 anni e 62 nel 2014.

Strenna natalizia per la Cassa infermieri (Enpapi), che il 21 dicembre ha visto approvato, con decorrenza dal 1° gennaio, l'aumento del contributo integrativo dal 2 al 4% sul volume d'affari verso i clienti privati (nei confronti della pubblica amministrazione resta il 2 per cento).

Metà del contributo incrementerà i montanti contributivi e l'altra alimenterà il Fondo di gestione e solidarietà. Infine, anche i periti industriali attendono di poter partire, con decorrenza dal 1° gennaio, con la propria riforma previdenziale in attesa del disco verde del ministero Lavoro ed Economia.

Si prevede: un aumento graduale del contributo soggettivo – dal 10 all'11% nel 2012 – per poi arrivare al 18% nel 2015, oltre al raddoppio al 4% dell'integrativo (che arriverebbe al 5% dal 2015), oltre a contributi dimezzati per i primi 5 anni agli "under 30". Un ritardo significativo nell'approvazione farà slittare la validità delle nuove percentuali, con inevitabili effetti sulle previsioni di bilancio.



L'ANALISI

Gianni
Trovati*Servono
certezze
condivise
e stabilità*

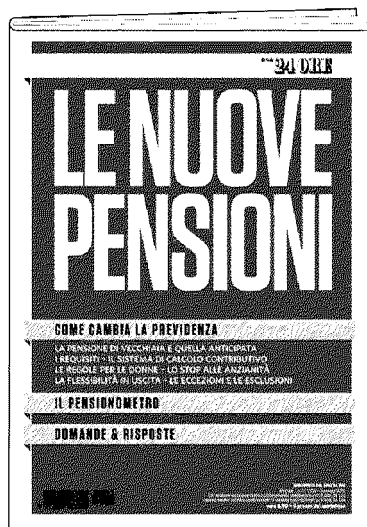
La previdenza ha bisogno di certezze condivise e stabili nel tempo. Lo ha spiegato il Governo, motivando il nuovo intervento sulle Casse nel decreto «salva-Italia»; ma il principio è vero anche dal punto di vista degli amministratori degli enti di previdenza e, soprattutto, da quello dei loro utenti-contribuenti.

Per questa ragione ha scaldato gli animi la previsione del «salva-Italia», che impone alle Casse di presentare entro giugno un bilancio attuariale che garantisca sostenibilità per mezzo secolo senza considerare il patrimonio, mobiliare e immobiliare, e i frutti della sua gestione.

Una previsione draconiana, che non sembra conciliarsi del tutto con l'attenzione continua dimostrata dalla maggioranza delle Casse alla propria sostenibilità (ne parla l'articolo pubblicato in pagina), e nemmeno con gli obiettivi di finanza pubblica. È sacrosanto cercare di tutelarsi contro il rischio che in futuro lo Stato sia costretto a mettere mano al portafoglio per imbarcare gli iscritti di qualche Cassa che salta (l'esperienza dei dirigenti industriali lo ricorda). Ma è possibile fare previsioni credibili a mezzo secolo? E, soprattutto, perché a che cosa serve il patrimonio delle Casse se non per sostenere la loro previdenza? Temi da chiarire in fretta, proprio in nome di quelle «certezze» che sono un bene comune, sia per lo Stato sia per le Casse.

In edicola e online

Pensioni: una guida per capire le novità



Novità al debutto. La copertina di «Le nuove pensioni», l'Instant book del Sole 24 Ore dedicato alla riforma previdenziale varata dal Governo in edicola. La pubblicazione esiste sia in formato cartaceo che nella versione online acquistabile attraverso carta di credito, PayPal o MobilePay, il sistema che permette di pagare con il credito del telefono cellulare.

Tutte le modifiche al sistema pensionistico in un Instant book, prima digitale e poi cartaceo: «Le nuove pensioni» è il volume realizzato dai giornalisti e dagli esperti del Sole 24 Ore per illustrare la riforma previdenziale varata con la manovra «salva Italia» (DL 201/2011). Una riforma che modifica radicalmente le regole previdenziali: scompaiono le pensioni di anzianità, cambia il metodo per il calcolo dell'assegno, vengono ridisegnati l'età e i requisiti per il pensionamento.

I cambiamenti sono illustrati ne «Le nuove pensioni», che è già disponibile nella sua versione online e che da oggi sarà in edicola, in vendita con il quotidiano. Il volume è suddiviso in otto capitoli: gli approfondimenti sono corredati da alcune domande e risposte selezionate tra quelle inviate dai lettori in queste settimane. I capitoli

illustrano i principi generali della riforma, le modifiche relative al calcolo dell'assegno, i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata, le possibili opzioni per andare in pensione prima, gli interessi alle clausole di salvaguardia, il contributo per le pensioni d'oro e la nuova perequazione limitata, nel 2012 e nel 2013, solo alle pensioni fino a tre volte il trattamento minimo.

Il volume, da ieri in edicola, avrà una continuazione su Internet (l'accesso è possibile usando la password che si trova nella pagina 2 del libro), dove i lettori potranno seguire gli aggiornamenti della riforma. Il volume può essere acquistato anche online cliccando sugli articoli o sugli annunci che segnalano il volume.

**«Le nuove pensioni»
96 pagine
Acquistabile online a 4 euro
(www.ilssole24ore.com) o in
versione cartacea a 6,90 euro più
il prezzo del quotidiano**